



Bruxelles, 13.12.2017  
C(2017) 8320 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 13.12.2017**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il 20 maggio 2015 è stato adottato un nuovo quadro in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("*Anti-money laundering and counter-terrorist financing*" "AML/CFT"). La nuova disciplina è costituita dai seguenti atti:

- (a) direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (la "quarta direttiva antiriciclaggio"), e
- (b) regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Le nuove regole costituiscono un quadro moderno e coerente nel settore, e sono conformi alle norme e raccomandazioni internazionali attualmente vigenti, e principalmente a quelle emanate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale ("GAFI").

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della quarta direttiva antiriciclaggio, allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, devono essere individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ("paesi terzi ad alto rischio"). L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per individuare tali paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, e stabilendo i criteri su cui deve basarsi la valutazione della Commissione. A seguito di tale individuazione i soggetti obbligati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della quarta direttiva antiriciclaggio, ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando stabiliscono rapporti d'affari o eseguono operazioni con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede nei paesi figuranti nell'elenco.

Il 14 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua una serie di paesi terzi ad alto rischio che hanno carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

La Commissione sta attualmente lavorando all'elaborazione di una nuova metodologia di individuazione dei paesi terzi ad alto rischio che non si basi solo su fonti di informazione esterne per identificare le giurisdizioni con carenze strategiche in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Questa metodologia preciserà la procedura da seguire per lo svolgimento della valutazione, i criteri di inserimento negli elenchi e il follow-up – incluso il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e l'interazione con il Parlamento europeo durante tutta la procedura. La Commissione dialogherà con il Parlamento europeo e con il Consiglio riguardo all'introduzione di questa metodologia una volta finalizzati i criteri di inserimento negli elenchi di cui all'articolo 9, che sono attualmente in corso di rinegoziazione. Nelle more dell'esito finale della revisione dell'articolo 9 la Commissione, nel procedere a una valutazione secondo la nuova metodologia, si impegna a tenere conto dei criteri AML/CFT rilevanti, compresa la disponibilità e lo scambio di informazioni sulla titolarità effettiva. In linea con la tabella di marcia presentata dalla Commissione al Parlamento europeo il 29 giugno 2017, la Commissione prevede di adottare un regolamento delegato basato sulla nuova metodologia entro la fine del 2018.

Nell'attesa che la Commissione porti a termine la valutazione fondata sulla nuova metodologia, è necessario continuare ad aggiornare l'elenco per garantire l'applicazione delle norme UE ai paesi terzi identificati a livello internazionale come ad alto rischio. Come

sottolineato al considerando 28 della quarta direttiva antiriciclaggio, la natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede che siano effettuati adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. Dato il livello di integrazione dei sistemi finanziari, il mercato interno sarebbe esposto a seri rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo se l'Unione europea non aggiungesse al proprio elenco le giurisdizioni ad alto rischio individuate dal GAFI. Il quadro AML/CFT dell'UE non rispetterebbe inoltre gli impegni internazionali e pregiudicherebbe gli sforzi dell'Unione per promuovere un approccio globale nei confronti dei paesi ad alto rischio.

Secondo il principio di precauzione, prima che le valutazioni possano essere effettuate secondo la nuova metodologia, risulta appropriato aggiungere all'elenco altri paesi terzi che rispondono ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio. È opportuno che l'adattamento dell'elenco per tenere conto dei paesi terzi che compiono progressi nella correzione delle loro carenze strategiche avvenga invece una volta ultimata la valutazione nel quadro della nuova metodologia. A questo stadio, pertanto, la Commissione non ha deciso di eliminare Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Afghanistan e Uganda poiché occorre effettuare una valutazione ulteriore in base alla nuova metodologia. Conformemente al principio di precauzione, nei confronti di tali paesi continueranno ad essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica.

#### A. Aggiunta nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio

La Commissione ha tenuto conto, ove appropriato, della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del GAFI, documenti del GAFI (*Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process*), rapporti del GAFI sulla cooperazione internazionale e rapporto di valutazione reciproca del GAFI e dei gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della quarta direttiva antiriciclaggio. Essa ha considerato in particolare l'esito della 29<sup>a</sup> riunione plenaria del GAFI e i paesi ad alto rischio individuati dal GAFI<sup>1</sup>. In tale occasione Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia sono stati individuati come paesi con carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT.

In base a queste fonti di informazione, la Commissione ritiene che Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia corrispondano ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio. È quindi opportuno aggiungere Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Occorre quindi inserire tali paesi nell'atto delegato previsto dall'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio.

Per soddisfare gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849, Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI. La Commissione esprime soddisfazione per l'assunzione di tale impegno e invita tali giurisdizioni a completare l'attuazione del piano d'azione rapidamente ed entro i termini proposti. L'attuazione del piano d'azione sarà monitorata da vicino. Per tenere conto del livello di impegno dimostrato da tali paesi terzi ad alto rischio, nel contesto del GAFI, per correggere le carenze individuate, i paesi terzi in questione sono elencati nella corrispondente sezione dell'allegato dell'atto delegato.

---

<sup>1</sup> <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/plenary-november-2017.html>

## B. Conseguenza

Ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849, i soggetti obbligati in tutti gli Stati membri saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone fisiche o entità giuridiche aventi sede nei paesi terzi ad alto rischio definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La Commissione non ha svolto alcuna consultazione pubblica.

Il 22 novembre 2017, il Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF) è stato consultato sul progetto di atto delegato con procedura scritta.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente atto delegato modifica l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio precedentemente adottato con il regolamento delegato (UE) 2016/1675.

Gli effetti giuridici della pubblicazione dell'elenco sono disciplinati dall'atto di base, la direttiva (UE) 2015/849.

Come conseguenza diretta della stesura dell'elenco, i soggetti obbligati in tutti gli Stati membri saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 della quarta direttiva antiriciclaggio quando trattano con persone fisiche o entità giuridiche aventi sede nei paesi terzi ad alto rischio. Tali obblighi valgono pertanto anche nei confronti dei paesi aggiunti nell'allegato - ossia Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.12.2017

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) La Commissione dovrebbe riesaminare in momenti appropriati l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675<sup>3</sup> alla luce dei progressi da essi compiuti nell'eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ("AML/CFT"). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle emesse dal Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime AML/CFT.
- (3) Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del GAFI, documento del GAFI "*Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process*" e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

<sup>2</sup> GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

- (4) Il GAFI ha individuato Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia come paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali i paesi hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI.
- (5) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.
- (6) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia dovrebbero essere considerati giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nel loro regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tali paesi hanno tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI, cosa che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tali paesi alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella di cui al punto I è modificata come segue:

- a) sono inserite le righe seguenti:

"

11	Sri Lanka
12	Trinidad e Tobago
13	Tunisia

"

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.12.2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*Jean-Claude JUNCKER*